

GIORGIO G. A. 1984

CARRARA, 12 MAGGIO 1984
P. Carlo Storza, 1984

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 2856
Data 29 MAG. 1984



"ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO"

Il P. D. Storza

(articoli 7 e 8 della Legge 28 Gennaio 1977 n.10)

=====

L'anno Milleenovecentottantaquattro il giorno ventidue (22)

-- del Mese di Maggio ----- in Carrara, il sottoscritto

concessionario:

TEDESCHI PIER LUIGI, nato a Carrara il 14 Novembre 1957,

codice fiscale: TDS.PLG 57S14 B832U e VIAGGI BRUNELLA, nata

a Carrara il 14 Ottobre 1958, codice fiscale: VGG BNL 58R54

B832E entrambi residenti a Carrara Via S.Pellico n.5.

PREMESSO:

- in data 15 Giugno 1983 prot.15173/2341 ha presentato al

Sindaco del Comune di Carrara istanza per ottenere la conces-

sione a realizzare un intervento di edilizia abitativa ai

sensi della legge 28 Gennaio 1977 n.10 per costruire un

fabbricato formato da due piani di cui uno parzialmente

interrato da adibire a garage cantina ed il piano rialzato

da adibire ad unità abitativa sul terreno in Carrara Via

Centrale località "Fossola" di catastali metriquadrati 725

confinante con canale del Bertino, mappali 142, 151, 837,

838, 144 e 839, salvo se altri; ed identificato in N.C.T.

del Comune di Carrara al foglio 51 mappale 143 di mq.725 e

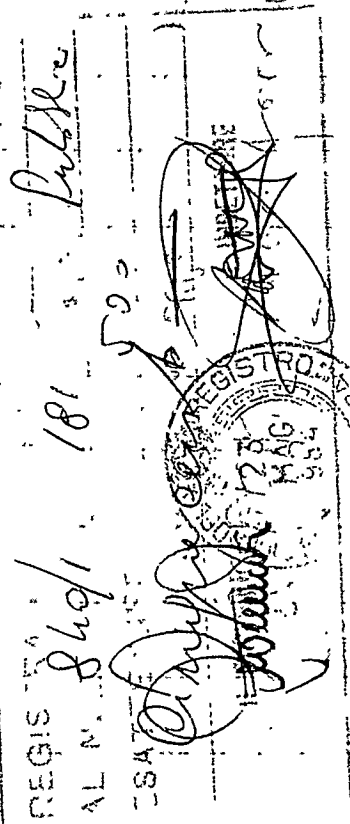
meglio risultante nella planimetria catastale che a questo

atto si allega sotto la lettera "A";

- nell'istanza anzidetta ha dichiarato di volersi impegnare

Invim 1590
Totale 1590

4 originali



ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art.8 della legge 28 Gennaio 1977 n.10;

- la quota di contributo commisurato al costo di costruzione è stata determinata in Lire 3.975.000;

- la quota di contributo commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione è stata determinata in L.6.263.000.

Tanto premesso e che forma parte prima, integrante e sostanziale di questo atto, il concessionario sottoscritto:

SI OBBLIGA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARRARA:

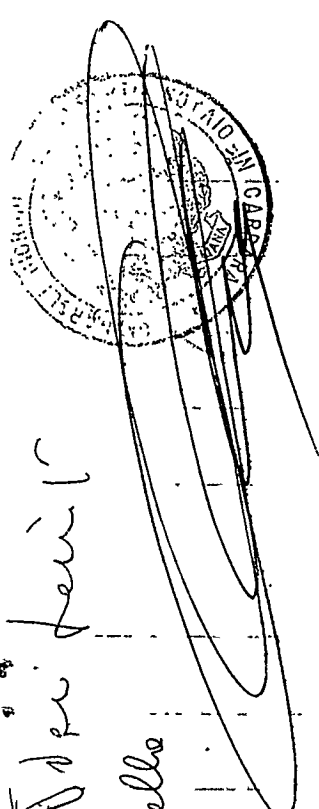
1) ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione nella misura determinata dal Comune stesso e qui di seguito riportata;

2) a realizzare gli interventi di edilizia abitativa di cui alla richiesta concessione, consistenti nella realizzazione di un fabbricato composto di un alloggio per mq.112,69 di superficie utile della residenza, con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli a fronte dell'esonero da parte del Comune di Carrara dalla corresponsione della quota di contributo riguardante la concessione ad edificare di cui all'art.6 della Legge 28 Gennaio 1977 n.10, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) ad osservare:

a) le caratteristiche tipologiche risultanti dal progetto

Deliberato
Vicigianni Brunello





allegato alla istanza, ammissibili a convenzione in quanto comprese nei limiti fissati al punto 2 (due) della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23 Giugno 1978;

b) le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai pavimenti degli alloggi e dei servizi, alle pareti, agli infissi interni ed esterni, agli impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento termo-acustiche, risultanti dal capitolato che a questo atto si allega sotto la lettera "B".

Eventuali varianti interne devono essere autorizzate dal Comune e comunque non devono riguardare la classe di finitura degli alloggi, non dovendo assolutamente modificare il costo di costruzione fissato in concessione.

4) ad accettare che il Comune:

Entro 60 - sessanta - giorni dall'ultimazione di tutti i lavori comunicata dal dichiarante concessionario, accerti l'assolvimento, da parte del concessionario stesso, di tutti gli oneri previsti nella concessione;

anche in corso d'opera verifichi se lo ritenesse opportuno la corrispondenza di cui ai precedenti art.2 (due) e 3 (tre); nonché a richiedere la verifica del Comune alle seguenti fasi:

- a)) tracciamento ed esecuzione delle fondazioni;
- b) solaio di copertura, ed anche per tutti gli adempimenti di cui non sia possibile la verifica a lavori ultimati.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta del concessionario, la verifica si intenderà effettuata favorevolmente.

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.13 (tredici) nel caso in cui venga altrimenti accertata la non corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui agli artt.2 (due) e 3 (tre) di questo atto.

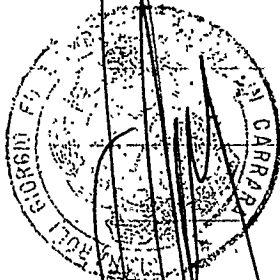
5) POICHE': il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate è costituito, ai sensi dell'art.8 della legge 28 Gennaio 1977 n.10 e del provvedimento del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23 Giugno 1978 e della deliberazione del Consiglio Comunale n.355 del 17 Ottobre 1978 e della Giunta Municipale n.1327 del 30 Luglio 1980 che dà attuazione a detto provvedimento dalle seguenti voci:

a) costo dell'area edificatoria, per l'importo di L.5.565.

500 pari a L.7.677 al metroquadrato, corrispondente al 14% (quattordici per cento) del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art.6 della Legge 28 Gennaio 1977 n.10; tale importo risulta ammissibile al convenzionamento in quanto non superiore all'incidenza massima del costo dell'area sul costo di costruzione determinato dalla tabella n.1 (uno)

allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23 Giugno 1978;

b) costo di costruzione stabilito di intesa fra le parti in base al capitolato ed in relazione alle caratteristiche



*Scelerti
V. Agn. Biondella*



tipologiche, costruttive e di finitura indicate in questo e nella convenzione di L. 64.350.000. Nel caso di interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui al punto n.9 della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23 Maggio 1978 il costo di costruzione è costituito dalla somma del valore di mercato dell'esistente prima dell'intervento, stimato dal Comune, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale, e dal costo dell'intervento, individuato dal Comune ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 della legge 28 Gennaio 1977 n.10;

c) costo delle opere di urbanizzazione, determinato in misura pari a quello stabilito per il rilascio della concessione ad edificare;

d) spese generali comprensive delle voci di cui alla Tabella n.2 (due) allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23 Giugno 1978 determinate dal Consiglio Comunale in misura non superiore a quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui alla citata tabella n.2 (due);

E' POICHE' il prezzo massimo complessivo relativo a tutte le unità immobiliari convenzionate determinato ai sensi di quanto sopra in L. 86.474.500 (Lire ottantaseimilioni quattrocento settantaquattromilacinquecento) è riferito alla superficie utile complessiva di tali unità immobiliari, costituita:

a) per gli alloggi: dalla superficie utile abitabile misura-

ta ai sensi dell'art.7 del D.M. 3 Ottobre 1975 (determinazio-
ne del costo massimo al metroquadrato di cui al 3° comma del-
l'art.8 della legge 1° (primo) Novembre 1965 n.1179, recante
norme per l'incentivazione dell'attività edilizia);

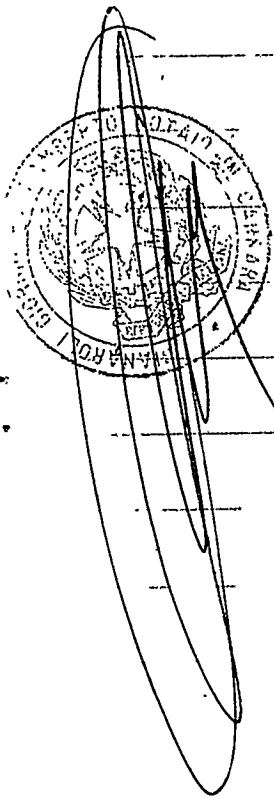
b). per le pertinenze non residenziali e non comuni: dal 60%
(sessanta per cento) della superficie netta complessiva del-

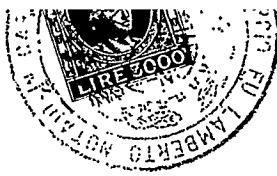
le stesse per un totale di mq.195,36, il prezzo massimo
"medio" di cessione delle unità immobiliari di cui al presen-
te atto è di L.767.366 al metroquadrato di superficie utile
abitabile, determinato dividendo il prezzo massimo complessi-
vo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate
così come risultano definite da quanto precedentemente detto
per il totale di mq.112,69 di superficie utile abitabile
delle unità immobiliari stesse:

IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA:

entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a
sottoporre alla verifica del Comune la tabella millesimale
per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle
singole unità immobiliari in riferimento alle relative carat-
teristiche posizionali, prezzi la cui media, ponderata con
le superfici abitabili delle unità immobiliari, a cui si
riferiscono, deve corrispondere al valore unitario indicato
dal comma precedente.

6) Il prezzo massimo di cessione di cui al precedente
articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente





dal mese successivo a quello di stipulazione di questo atto unilaterale d'obbligo alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando al prezzo iniziale il seguente coefficiente moltiplicativo:

$$P. finale = P_i (1 + 0,50 \times I_f - I_i : I_i)$$

dove: I_f = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di ultimazione dei lavori.

I_i = lo stesso indice alla data di stipula di questo atto unilaterale d'obbligo.

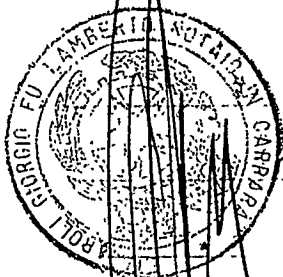
Successivamente a tale data e per tutto il periodo di validità, i prezzi di cessione possono essere rivalutati a scadenza biennale in relazione alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo l'ultimazione dei lavori, previa applicazione al costo, di un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione della costruzione stabilito nel modo seguente:

- a) 1% (un per cento) annuo per i successivi quindici anni;
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per gli anni ulteriori.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o restauro dell'immobile, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali lavori comunque accertato.

La revisione non si applica sulla somma già versata.

Ove le costruzioni di cui al presente atto beneficino di con-



tributi pubblici a fondo perduto, erogati in unica soluzione, il prezzo massimo di cessione sarà ridotto dell'intero ammontare di tali contributi.

Ove le costruzioni beneficino di contributi pubblici erogati in annualità la rivalutazione del prezzo massimo iniziale, deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente fra tale prezzo ed il "valore attuale" delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate.

Il "valore attuale" viene determinato alla data di stipula di questo atto unilaterale d'obbligo utilizzando il tasso corrispondente al costo complessivo della relativa operazione di mutuo.

Ove i benefici di cui al comma precedenti venissero accordati ad un acquirente successivo al primo, ai successivi trasferimenti di alloggi si applicano le decurtazioni previste nei comma stessi.

7). Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è determinato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27 Luglio 1978 n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Il canone annuo di locazione determinato in applicazione del presente articolo, può essere revisionato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27 Luglio 1978 n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

8) Nel caso di trasferimento della concessione a successori

Roberti T. S.
Viaggi Brullo

o aventi causa del concessionario prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi assunti con questo atto unilaterale d'obbligo.

Il titolo che consente il trasferimento della concessione deve essere presentato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale il subentrante nella concessione si impegna al rispetto integrale di tutte le clausole portate da questo atto.

Il Comune provvede a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo rilasciata dal concessionario subentrante, con le modalità di cui al successivo articolo 12 (dodici).

9) In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi da lui assunti con questo atto, senza eccezione alcuna.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare quanto determinato in questo atto unilaterale d'obbligo e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in esso contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificamente confermate per iscritto ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.

10) La durata di validità degli obblighi assunti con questo atto è determinata in anni 25 (venticinque). Il concessionario può essere sciolto dagli obblighi con questo atto assunti a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori.

In caso di annullamento o decadenza della concessione questo atto è risolto di diritto.

11) Questo atto unilaterale d'obbligo con le eventuali integrazioni o modifiche, deve essere trascritto a favore del Comune di Carrara nei registri immobiliari a cura ed a spese del concessionario.

12) Le spese tutte di questo atto e sua registrazione sono a carico del concessionario.

13) In caso di violazione delle clausole e delle obbligazioni portate da questo atto relativamente ai prezzi di cessione e locazione degli alloggi il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari, fermi restando gli obblighi assunti, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al contributo di cui all'art.6 (sei) della Legge 28 Gennaio 1977 n.10 con gli interessi di mora, nella misura prevista all'art.35 (trentacinque), primo comma del D.P.R.16 Luglio 1962 n.1063 e decorrenti dal sessantunesimo

giorno successivo all'ultimazione dei lavori fino alla data dell'effettivo pagamento, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in difformità di quanto stabilito con questo atto.

Il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono altresì tenuti al pagamento di una penale non superiore al doppio della somma di cui al primo comma.

Ferme restando le eventuali sanzioni previste dall'art. 31 (trentuno) della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e dagli artt. 8 ultimo comma, 15 e 17 della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10 nel caso di inosservanza anche parziale delle caratteristiche costruttive influenti sulla determinazione del prezzo di cessione e quindi del canone di locazione, il Comune può, a sua discrezione, imporre il rispetto delle prescrizioni previste nel capitolato oppure l'adeguamento del prezzo e del canone fissati in convenzione.

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del prezzo di cessione fissato in convenzione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione fissato in questo atto ed il nuovo prezzo adeguato ai sensi del comma precedente.

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del canone di locazione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale così determinata: doppio della differenza tra il canone di loca-

zione ed il nuovo canone adeguato per 9 (nove) anni.

Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente a questo atto, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, dovrà farsi ricorso all'arbitrato ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune; uno dal concessionario, suoi aventi causa o successivi proprietari; il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune.

Le spese tutte di questo atto e sue conseguenziali sono a carico del concessionario che chiede l'applicazione del trattamento tributario di cui all'art. 20 della legge 28 Gennaio 1977 n.10 e disposizioni ivi richiamate, ed in particolare del comma 2° (secondo) dell'art. 32 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n.601 che stabilisce l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta ipotecaria.

Roberto Per Luigi

Viaggi Benello

REPERTORIO N.19751

AUTENTICA DI FIRME

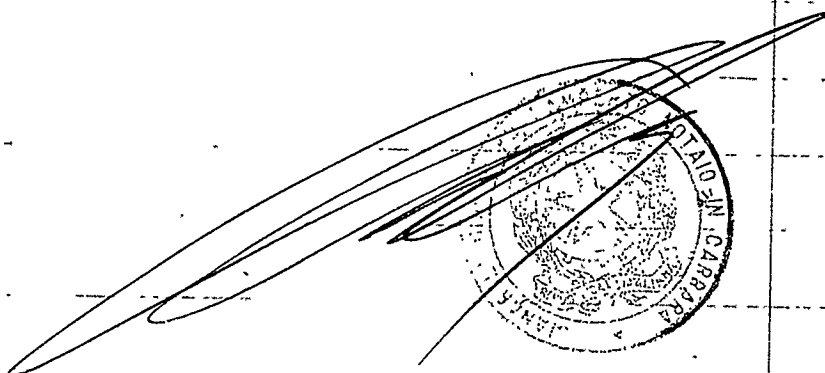
Io sottoscritto Dottor GIORGIO GIANAROLI, Notaio in Carrara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, avendo i richiedenti rinunciato d'accordo

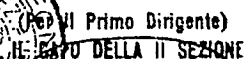
tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,
ni,

c e r t i f i c o

che i Signori TEDESCHI PIER LUIGI, nato a Carrara il 14
Novembre 1957, marittimo e VIAGGI BRUNELLA, nata a Carrara
il 14 Ottobre 1958, casalinga, entrambi residenti a Carrara
Via S.Pellico n.5, dell'identità personale dei quali io
Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede alla mia
presenza qui in calce, a margine dei fogli intermedi e negli
allegati.

Carrara li ventidue Maggio Millenovecentootantaquattro.





PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN
LOCALITA' MOSSOLA DI CARRARA DI PROPRIETA' DEI SIGG. MARCO
DON PIETRO E DANESI MARIA CARLA.

CAPITOLATO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

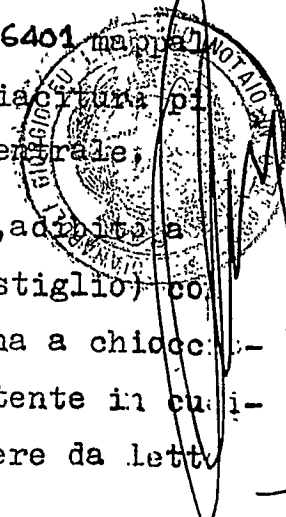
Il progetto prevede la realizzazione di una casa di civile abitazione su terreno censito al N.C.E.U. a carte 16401 mappa 143 di mq. 725 a forma pressoché rettangolare, ha giacitura pianeggiante e vi si accede tramite passo dalla Via Centrale.

Il fabbricato si compone di un piano interrato, adibito a servizi (lavanderia, stireria, cantina, garage e ripostiglio) con accesso direttamente dall'esterno o da scala interna a chiocciola e da un piano rialzato ad uso abitazione consistente in cucina, tinello, soggiorno leggermente ribassato, tre camere da letto e doppio servizio.

Il terreno sul quale dovrà sorgere il fabbricato è rappresentato da limi sabbiosi di deposito continentale medio recente con ciottoli, poco consistente per la parte effiorante; ghiaia e ciottoli mediamente compatti misti a sabbia fini e limi rossastri per alterazioni, molto compatta le stratigrafie sottostanti.

Le caratteristiche principali costruttive del fabbricato sono:

- Fondazioni continue in cemento armato-
- Interalatura in c.a. e murature di tamponamento a doppia parete di mattoni doppio UNI con interposta intercapedine riempita con pannelli di materiali isolanti tipo lana di roccia o poliuretano espanso.
- Solai misti in c.a. e laterizio del tipo celersap con soletta superiore in conglomerato cementizio, calcolati per un sovraccarico accidentale di 250Kg./mq.
- Solaio di copertura in struttura mista con nervature e soletta in conglomerato cementizio calcolato per un sovraccarico accidentale di 150 Kg./mq.



Sceloni
Viaggi Bmello

- Muri a secco, vespai drenaggi e simili, formati con pietrame a cava in parte assestati a mano e in parte murati con malta bastarda, con cunicoli di areazione e feritoie.
- Impermeabilizzazione delle pareti seminterrate con guaina catramata.
- Tramezzi di laterizi forati murati con malta bastarda.
- Manto di copertura eseguito con tegole toscane.
- Isolamento termico del sottotetto ottenuto mediante spargimento di strato di argilla espansa in granuli.
- Pavimento in mattonelle di monocottura smaltate e colorate.
- Rivestimenti bagni e cucina con piastrelle di ceramica smaltata.
- Zoccolino battiscopa in legno.
- Intonaci interni eseguiti con malta comune e tinteggiatura a tempera.
- Intonaco di facciata in malta bastarda e tinteggiatura con tinte lavabili e impermeabilizzanti.
- Infissi esterni con persiane a stecche ad una o più ante in legno douglas.
- Serramenti di porte interne in legno di noce.
- Bagno completo di vasca in ghisa smaltata, lavabo, bidet, w.c. con cassetta di cacciata.
- Cucina con lavello in acciaio inox, cappa in lamiera smaltata incorporata negli elementi pensili.
- Impianto di distribuzione di acqua in tubi di acciaio trafilato e zincato posto sotto intonaco o sotto pavimento.
- Impianto gas con tubi di acciaio trafilato e zincato eseguito secondo le disposizioni dell'Azienda erogatrice.
- Impianto di distribuzione di corrente per illuminazione e per usi elettrodomestici in tubo di cloruro di polivinile posto sotto intonaco.
- Impianto citofonico, T.V. e telefonico in tubo di cloruro di polivinile posto sotto intonaco.
- Impianto di riscaldamento centralizzato eseguito con sistema di acqua calda in circolazione forzata e con tubazioni in rame.



Bm

Severini

Vicini Anzella

La caldaia, inferiore a 30.000 Kcal, con funzionamento completamente automatico e adatta per riscaldamento e produzione di acqua calda sarà sistemata a parete appesa al muro.

L'impianto sarà eseguito nel rispetto delle leggi vigenti e conformemente alle disposizioni di cui alla legge 30/4/1976, n. 371 e relativo Regolamento.

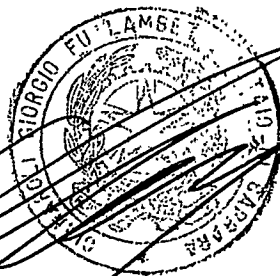
Federico Tola

Viaggi Bimella

Il Progettista

Dott. Ing. Piero Pregliasco

Piero Pregliasco





CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MASSA

NOTA DI TRASCRIZIONE

C O N T R O

TEDESCHI PIER LUIGI, nato a Carrara il 14 Novembre 1957,
marittimo, codice fiscale: TDS PLG 57S14 B832U e VIAGGI
BRUNELLA, nata a Carrara il 14 Ottobre 1958, casalinga,
codice fiscale: VGG BNL 58R54 B832E, entrambi residenti a
Carrara Via S.Pellico n.5

A F A V O R E

COMUNE DI CARRARA - CARRARA, codice fiscale: 00079450458
Con scrittura privata autenticata nelle firme dal Dottor
GIORGIO GIANAROLI, Notaio in Carrara in data 22 Maggio 1984,
rep.n.19751, registrata a Carrara il 23 Maggio 1984 al n.840
Vol.181, i Signori Tedeschi Pier Luigi e Viaggi Brunella
(quali proprietari del terreno della sup. di mq.725 in
Comune di Carrara, località Fossola, Via Centrale, foglio
51, mappale 143 di mq.725, confinante con canale del Berti-
no, mappali 142, 151, 837, 838, 144 e 839, s.s.a.; in rela-
zione alla costruzione di un fabbricato da realizzare sul
terreno suddetto, hanno stipulato atto d'obbligo verso il
Comune di Carrara per la concessione relativa agli interven-
ti di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28
Gennaio 1977 n.10 in applicazione del provvedimento regiona-
le n.260 del 23/6/1978, accettando tutti gli oneri ed i
diritti in esso previsti. Si allega l'originale del titolo

che si trascrive ed al quale si fa pieno riferimento.

Si chiedono i benefici fiscali di cui alla citata legge

28/1/1977 n.10.

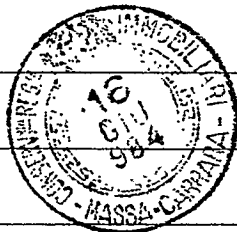
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MASSA

Formalità eseguita il **16 GIU 1984**

Registro d'ordine Vol. **952** Cas. **4460**

Registro particol. Art. **3638**

Esatte Lire **10.000 (dieci mila)**



IL DIRETTORE 1° CL.

Reggente

(Calogero Puliafito)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Calogero Puliafito, the Reggente.



NOTAIO
GIORGIO GIANAROLI
Via C. Sforza, 9 - Tel. 0585/54333
54031 - AVENZA (MS)

Il Originale

"ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO"

(artt.7 e 8 della Legge 28 Gennaio 1977 n.10)

L'anno Milleenovecentoottantotto ed il giorno tre del mese di
Maggio in Carrara

tra i Signori TEDESCHI PIER LUIGI, nato a Carrara il 14
Novembre 1957, marittimo, codice fiscale: TDS PLG 57S14
B832U e VIAGGI BRUNELLA, nata a Carrara il 14 Ottobre 1958,
casalinga, codice fiscale: VGG BNL 58R54 B832E, entrambi
residenti a Carrara, Via S. Pellico n.5.

Premesso che i Signori Tedeschi Pier Luigi e Viaggi Brunella
hanno stipulato atto unilaterale d'obbligo verso il Comune
di Carrara relativo alla concessione per interventi di edili-
zia abitativa convenzionata di cui alla Legge 28/1/1977 n.10
con atto autentificato nelle firme dal Notaio Gianaroli Gior-
gio di Carrara in data 22 Maggio 1984 rep.n.19751, registra-
to a Carrara il 23 Maggio 1984 al n.840 Vol.181 e trascritto
a Massa il 16 Giugno 1984 al n.3638 di formalità, a parziale
modifica di quanto concordato con il citato atto, essendo
stata approvata una variante in corso d'opera alla concessio-
ne edilizia, fermi restando tutti i patti e le prescrizioni
di cui al citato atto, le parti di comune accordo integrano
e modificano il detto atto come segue:

nella prima pagina al rigo n.dodici si aggiunge "ed in data
3/11/1987 prot.34668/5605";

sempre nella prima pagina al rigo n.sedici si sostituisce

"due piani" con "tre piani";

sempre nella prima pagina al rigo n.diciotto si aggiunge "ed

il piano sottotetto da adibire a soffitta non abitabile";nel-

la seconda pagina al rigo n.cinque si sostituisce "L.3.975.-

000" con "L.5.344.000";

nella quarta pagina al rigo n.quindici si sostituisce "L.5.-

565.500" con "L.7.960.500";

sempre nella quarta pagina al rigo n.sedici si sostituisce

"L.7.677" con "L.10.980";

nella quinta pagina al rigo n.ventidue si sostituisce "L.86.-

474.500" con "L.88.869.500";

nella sesta pagina al rigo n.sette si sostituisce "mq.195,-

36" con "mq.279,43";

sempre nella sesta pagina al rigo n.nove si sostituisce

"L.767.366" con "L.788.619".

Le parti confermano tutti gli altri patti e condizioni.

Geobesehi: T. M. L. M.
Vappi: D. M. L. M.

REPERTORIO N.43646

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dottor GIORGIO GIANAROLI, Notaio in Carrara,

iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La

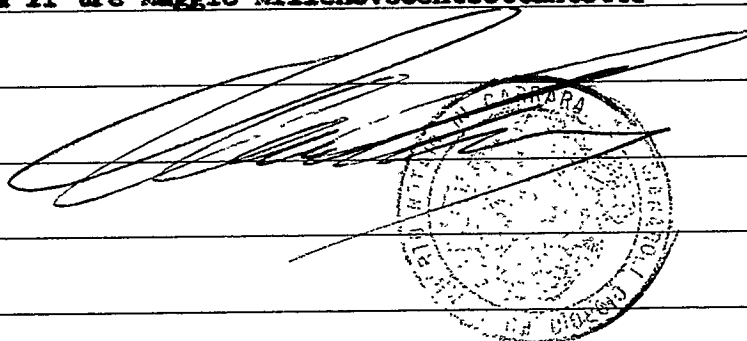
Spezia e Massa, avendo i richiedenti rinunciato d'accordo

tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

c e r t i f i c o

che i Signori TEDESCHI PIER LUIGI, nato a Carrara il 14 Novembre 1957, marittimo e VIAGGI BRUNELLA, nata a Carrara il 14 Ottobre 1958, casalinga, entrambi residenti a Carrara Via S. Pellico n.5, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede alla mia presenza.

Carrara li tre Maggio Milleenovecentoottantotto



REGISTRATO A CARRARA IL	MAG 1988
AL N. 138	ATTI 2
ESATTE LIRE 500	
Cinquecento	
IL SEGREARIO	
[Signature]	
UFFICIO DEL REGISTRO	
MAG 1988	
[Signature]	

2^a Orig
[Signature]